

Maurizio Bettini

## UN DIO PER EREDE

*Abstract:* Some texts show us that in Rome both the hereditary capacity and the rights connected to the *ius trium liberorum* could also be attributed to a divinity. What is even more surprising, however, is that such attribution was deliberated by the praetor or by an imperial *constitutio* deciding which divinity to admit or not. This is a custom that cannot help but arouse the ‘curiosity’ of us moderns, as a phenomenon completely foreign to our mental frameworks. One might be tempted to ignore or discard this information, but it would be a mistake. Even in this case, in fact, following the impulse of ‘curiosity’ for apparently minor or bizarre details leads to opening a broader cultural horizon.

La tradizione giuridica romana ci ha conservato una interessante testimonianza riguardo a un costume che, almeno di primo acchito, risulta per noi molto sorprendente, ovvero il divieto di nominare erede una divinità, ad eccezione di quelle autorizzate sulla base di uno specifico provvedimento di legge<sup>1</sup>:

*Deos heredes instituere non possumus praeter eos, quos senatus consulto constitutionibus principum instituere concessum est, sicuti Iovem Tarpeium, Apollinem Didymaeum Mileti, Martem in Gallia, Minervam Iliensem, Herculem Gaditanum, Dianam Efesiam, Matrem deorum Sipylenen, Nemesim quae Smyrnae colitur, et Caelestem Salinensem Carthaginis.*

È fatto divieto di nominare eredi (*heredes instituere*) gli dèi eccetto quelli che è concesso nominare per *senatusconsultum* o costituzioni dei principi, come Giove Tarpeio, Apollo Didimeo di Mileto, Marte in Gallia, Minerva Iliense, Ercole Gaditano, Diana Efesia, la Madre degli dèi Sipilene, la Nemesi venerata a Smirne e la Celeste Salinense di Cartagine.

<sup>1</sup> *Tituli ex corpore Ulpiani* 22, 6.

Maurizio Bettini, University of Siena, Italy, maurizio.bettini@unisi.it

Referee List (DOI 10.36253/fup\_referee\_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup\_best\_practice)

Maurizio Bettini, *Un dio per erede*, © Author(s), CC BY-SA 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0767-6.03, in Ginevra Benedetti, Francesca Prescendi (edited by), *Piccole 'curiosità' delle religioni antiche. Un approccio antropologico. Atti delle giornate di studio – Siena, 4 e 5 aprile 2024*, pp. 11-14, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0767-6, DOI 10.36253/979-12-215-0767-6

A questo testo si può affiancare una testimonianza di Cassio Dione, relativa allo *ius trium liberorum* attribuito (con relativi premi) anche a genitori che non avevano effettivamente avuto tre figli. Lo storico, infatti, aggiunge<sup>2</sup>:

ἄθλα [...] καὶ αὐτὰ οὐκ ἄνθρωποι μόνον ἀλλὰ καὶ θεοὶ εὐρίσκονται, ἵν' ἂν τίς τι αὐτοῖς τελευτῶν καταλίπη λαμβάνωσι.

Tali premi [*scil.* derivanti dallo *ius trium liberorum*] riguardano non solo gli uomini ma anche gli dèi, in modo tale che questi, quando qualcuno morendo lascia loro qualcosa, possono riceverlo.

Entrambi questi testi, e soprattutto il primo, sollevano un problema già ampiamente dibattuto dai giuristi, ovvero il possesso della *testamenti factio* (*scil.* della capacità di ricevere per testamento) passiva da parte della divinità<sup>3</sup>. Queste testimonianze, però, presentano un particolare interesse anche dal punto di vista antropologico, e costituiscono anzi un interessante esempio di quali frutti possa portare l'incrocio interdisciplinare fra diritto romano e antropologia del mondo antico. Questi due testi ci dicono infatti che gli dèi potevano andare soggetti a veri e propri provvedimenti legislativi, alla stessa stregua dei cittadini o degli esseri umani in generale. Alle divinità poteva addirittura essere conferito un particolare *ius*, al modo di un qualsiasi cittadino. La nostra concezione della divinità, cristallizzatasi in duemila anni di cristianesimo, vorrebbe che fossero gli dèi ad assoggettare gli uomini alla legge che da essi promana: tutto al contrario, Roma ci mette di fronte a una cultura in cui sono gli uomini che assoggettano la divinità alle loro leggi.

Questa piccola finestra che si apre sul modo in cui i Romani concepivano i rapporti fra gli dèi e la legge – o più in generale fra la società umana e la divinità – ci permette di accedere a un territorio più vasto e di grande interesse. Ampliando l'analisi, possiamo infatti accorgerci che questo frammento giuridico non costituisce una bizzarria, o una eccezione, ma la manifestazione di un fenomeno che altrove abbiamo definito «stile culturale umano»<sup>4</sup>. In altre parole, nei rapporti con la divinità la cultura romana attribuisce la preminenza alla componente umana, che in qualche modo detta le regole di questa relazione. Sono le *civitates*, non gli dèi, a definire leggi e norme anche in ciò che riguarda la religione. Già Tertulliano, riferendosi a coloro che professavano i culti tradizionali, aveva del resto sarcasticamente notato che «il dio che non sia piaciuto agli uomini, non sarà dio: è l'uomo che dovrà mostrarsi propizio nei confronti del dio!»<sup>5</sup>.

Abbiamo già citato altrove numerose testimonianze di questo «stile culturale umano» tipico dei Romani<sup>6</sup>. Come nel caso in cui Cicerone – tracciando una sintetica storia dell'umanità dallo stato ferino a quello civile – afferma che

<sup>2</sup> Cass. Dio 55, 2, 7.

<sup>3</sup> Sulla questione informa ampiamente l'ottima tesi di dottorato di Ramon 2016/2017, per es. p. 22., nota 6, p. 24, nota 44, p. 38, nota 85, pp. 86-87, nota 222.

<sup>4</sup> Bettini 2022, pp. 212-222.

<sup>5</sup> Tert. *apol.* 5, 1: *Nisi homini deus placuerit, deus non erit; homo iam deo propitius esse debet.*

<sup>6</sup> Cfr. nota 4.

«gli uomini [...] cinsero di mura quelle che chiamiamo città dopo aver trovato (*invento*) il diritto umano e divino»<sup>7</sup>. Dunque, furono gli uomini a «scoprire» lo *ius humanum* e lo *ius divinum*, non fu una divinità ad ispirarli. La natura specificamente giuridica del testo da cui siamo partiti, però, ci invita a formulare una domanda ulteriore. Si può dire che a Roma non solo nel caso del testamento, ma in generale gli dèi sono ‘vincolati’ dalla legge? Se sono le *civitates* a disciplinare le cose divine, questo implica anche che, in qualche caso, gli dèi siano direttamente sottoposti alle norme della Città, come lo sono i cittadini di Roma? In realtà è proprio così, e anche le tracce di questa impostazione – ai nostri occhi così singolare – non mancano.

Prendiamo ad esempio l’itinerario mentale che i Romani seguono al momento di accogliere nell’Urbe una divinità straniera. Il verbo comunemente usato per indicare questo processo, infatti, era *ascisco*, cioè «riconosco», con un atto ufficiale. Come recita la legge sacra proposta da Cicerone nel *De legibus*<sup>8</sup>, «nessuno abbia dei separatamente, né nuovi né stranieri, se non pubblicamente riconosciuti (*publice ascitos*)»; così come *ascita* erano stati i culti della Cerere greca e ugualmente *ascita* quelli della Mater Magna di Frigia<sup>9</sup>. Anche Festo ci dà una testimonianza molto esplicita di questo processo. Nell’elencare l’*ordo sacerdotum*, infatti, quando giunge a parlare del *flamen Quirinalis*, ne motiva la presenza «per il fatto che Quirino era stato *ascitus* da *Cures* come *socius* dell’impero»<sup>10</sup>. Si tratta di un’affermazione davvero esplicita: da *Cures*, la sua città di riferimento, il dio era stato cooptato direttamente all’interno della compagine *statale* – l’*imperium* – del popolo romano, non di quella religiosa. Ora *ascisco* è un termine tecnico, di uso giuridico, che viene usato per indicare l’atto di cooptare qualcuno: si può essere *asciti* a far parte del senato, ovvero con *ascisco* si può indicare l’atto di attribuire la cittadinanza a una persona, cooptandola all’interno della propria città<sup>11</sup>. Quanto al verbo *scisco*, esso indica propriamente «votare a favore». In qualche modo dunque la nuova divinità, per essere ammessa nella Città, doveva venir sottoposta ad una ‘votazione’ che sanciva o meno la liceità dell’accoglienza. Strano modo, almeno per noi, di comportarsi con un dio o una dea, tale ovviamente da sconcertare anche i primi cristiani. Abbiamo già visto che cosa ne pensasse Tertulliano. Questo processo del ‘pubblico riconoscimento’ della nuova divinità appare peraltro conforme a un altro aspetto, più generale, che caratterizza la presenza della divinità a Roma, ossia il suo essere considerato un ‘cittadino’ o meglio un ‘concittadino’ degli abitanti umani della Città. Si tratta di un tema ampiamente illustrato da John Scheid, e sul quale anche noi

<sup>7</sup> Cic. *Sest.* 91.

<sup>8</sup> Cic. *leg.* 2, 19: *Separatim nemo habessit deos neve novos neve advenas nisi publice adscitos.*

<sup>9</sup> Cic. *Verr.* 2, 4, 10; *har. resp.* 27; Liv. 1, 20: *ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur.*

<sup>10</sup> Fest. p. 200, 1-5 L: [*flamen*] *Quirinalis, socio imperii Romani Curibus adscito Quirino.*

<sup>11</sup> Cic. *rep.* 2, 13; *Arch.* 4; *Balb.* 27 e 30.

ci siamo già soffermati<sup>12</sup>. Naturalmente possiamo pensare che questo rapporto di pubblica cooptazione della divinità, da parte del popolo romano, costituisca tanto un riconoscimento rivolto al dio, quanto un modo per *vincolarlo* ancora più strettamente alla città che lo ha accolto fra i propri membri. E anche questo aspetto fa parte dello stesso atteggiamento – «lo stile culturale umano» – che abbiamo già visto in azione<sup>13</sup>.

Come abbiamo osservato, dunque, in certi casi un semplice frammento di informazione, che presenti ai nostri occhi una particolare ‘stranezza’ e sia capace di suscitare la nostra ‘curiosità’, può aprire di fronte a noi un inatteso e più ampio orizzonte culturale. In molti casi, questo che abbiamo chiamato «frammento» possiamo incontrarlo in testi poco noti, o perlomeno che non appartengono al canone di letture o di testi che sono più familiari al filologo classico o allo storico antico. Potremmo perciò rischiare di ignorarlo, peggio ancora di ritenerlo una semplice bizzarria perché estraneo ai nostri quadri mentali abituali – un dio per erede? E addirittura designato da un magistrato? Che sciocchezza! Ma farlo sarebbe un errore.

#### *Riferimenti bibliografici*

Bettini 2014 = M. Bettini, *Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche*, Bologna 2014.

Bettini 2022 = M. Bettini, *Roma. Città della parola*, Torino 2022.

Ramon 2016/2017 = A. Ramon, *I beni degli dèi. Considerazioni sul regime giuridico delle ‘res sacrae’ e ‘religiosae’*. Tesi di Dottorato. Università degli studi di Milano, a.a. 2016/2017.

<sup>12</sup> Bettini 2014, pp. 93-101, dove è riportata anche l’ampia bibliografia di J. Scheid sull’argomento.

<sup>13</sup> Cfr. Bettini 2022, pp. 212-222.